

Impresa/1 - Voucher rischiosi per professionisti e imprese: manca il contatore telematico

Cirioli da pag. 13

Aziende e studi rischiano di vedere trasformati i lavoratori occasionali in dipendenti

Voucher, occhio alla trappola del contatore che non c'è

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

Voucher rischiosissimi per professionisti e imprese. Infatti, un cortocircuito comunicativo tra Inps e ministero del lavoro ha messo in pericolo aziende e studi professionali che utilizzano i buoni-lavoro (voucher), esponendoli al rischio di ritrovarsi «dipendenti» i lavoratori occasionali. Questo perché l'Inps non è in grado di garantire ciò che ha chiesto il ministero del lavoro, ovvero la messa a disposizione a chi utilizza i voucher (i committenti) di un contatore telematico, online, da cui poter apprendere se e quanti buoni-lavoro un lavoratore abbia già intascato nell'anno solare, al fine del rispetto del limite 5 mila euro che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali. Di conseguenza il rischio è che, sfiorato il limite (5.060 euro quest'anno) perché il lavoratore ha fatto altri lavori, l'ignaro professionista o l'ignara impresa possano vedersi trasformare il rapporto da occasionale in assunzione definitiva a tempo pieno e indetermi-

Sanzione massima per imprese e professionisti. I limiti quantitativi (5.060 e 2.024 euro, si veda il servizio nella pagina seguente) sono oggi gli unici elementi di qualificazione del lavoro accessorio: quando rispettati, bastano da soli a garantire la legittimità delle prestazioni. Viceversa quando vengono superati si determina una violazione della disciplina normativa cui non può che conseguire, secondo il ministero del lavoro, «una trasformazione del rapporto in quella che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di un'impresa o lavoratore autonomo e risultino

funzionali all'attività di impresa o professionale» (circolare n. 4/2013).

Il cortocircuito che punisce imprese e professionisti. Probabilmente, proprio per la consapevolezza dell'alto grado di «rischiosità» dei nuovi voucher e delle sue pesanti conseguenze sanzionatorie, il ministero del lavoro aveva escogitato un sistema di «auto-controllo» da mettere a disposizione di imprese e professionisti. Infatti aveva stabilito che l'Inps procedesse all'istituzione di uno specifico «servizio informatico di monitoraggio in ordine ai limiti di ammissibilità in capo al lavoratore dell'accredito di voucher», ossia di un cruscotto, online, dal quale l'impresa o il professionista (e comunque «tutti» i committenti) potessero apprendere se e quanti buoni-lavoro un lavoratore aveva già intascato nell'anno solare al fine di rispettare il limite di 5.000 euro che legittima il ricorso alle prestazioni occasionali. Peraltro nelle more che l'Inps completasse questo sistema, il ministero suggeriva una diversa soluzione: farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione circa il non superamento del tetto, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o) del dpr n. 445/2000, sulla base della quale verificare il rispetto del limite di legittimità. Così si è andati avanti per quasi un anno (la circolare n. 4/2013 del ministero è del 18 gennaio 2013) e così, a quanto pare, occorrerà proseguire all'infinito. Infatti, a ridosso di Natale, il 18 dicembre 2013, è arrivata la circolare n. 176/2013 con cui l'Inps ha spiegato che nessuna procedura online garantirà quel monitoraggio che chiedeva il ministero del lavoro. Nel ribadire che il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni accessorie, l'Inps ha spiegato di aver aggiornato le procedure telematiche sviluppando anche specifiche

funzionalità di visualizzazione dei compensi sia da parte del committente che del prestatore al fine «di agevolare» i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell'anno. Tuttavia, ha aggiunto che gli estratti conto presentano i compensi riscossi in base allo stato di rendicontazione trasmesso dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, Tabaccai, Banche popolari), procedura che può scontare un disallineamento tecnico rispetto alla data effettiva del pagamento al prestatore. Inoltre, dal momento che i voucher possono essere riscossi nel corso del periodo di validità (pari a 12/24 mesi), il compenso può addirittura non essere presente nell'estratto conto del prestatore. Per questi motivi, in conclusione, l'Inps ha stabilito che «rimane fermo quanto previsto dalla circolare n. 4 del ministero del lavoro del 18 gennaio 2013, in ordine alla dichiarazione dei prestatori di non superamento dei limiti economici, ai sensi dell'articolo 46, comma 1 lett. o) del dpr n. 445/2000, con riferimento sia ai voucher riscossi che a quelli ricevuti, ma non ancora incassati, nell'anno solare». Morale della favola, imprese e professionisti che utilizzano voucher si espongono al rischio di ritrovarsi come dipendenti i lavoratori occasionali. Il ministero del lavoro, intanto, tace.

—© Riproduzione riservata—



Il lavoro occasionale: quando e come

Prestatori di lavoro	Committenti	Vincoli
Settore di attività: TUTTI, ad eccezione di quello agricolo		
Tutti: disoccupati, occupati (autonomi e/o dipendenti), pensionati, studenti, ecc	Tutti, ad eccezione di aziende e professionisti Aziende e professionisti	Limite economico (voucher) per il prestatore nell'anno solare di 5 mila euro netti (6.666 lordi) con la totalità dei committenti Limite economico (voucher) per il prestatore nell'anno solare: <ul style="list-style-type: none"> di 5 mila euro netti per anno solare (6.666 lordi) con la totalità dei committenti; di 2 mila euro netti per anno solare (2.666 lordi) con singola azienda/professionista
Settore di attività: agricolo (escluse attività stagionali)		
Tutti purché non iscritti l'anno prima in elenchi anagrafici di lavoratori agricoli: disoccupati, occupati, pensionati etc	Datori di lavoro agricoli con volume d'affari annuo fino a 7.000 euro	Limite economico (voucher) per il prestatore nell'anno solare di 5 mila euro netti (6.666 lordi) con la totalità dei committenti
Settore di attività: agricolo, attività stagionali (vendemmia, raccolta olive ecc.)		
a. Pensionati; b. giovani con meno di 25 anni studenti di istituto scolastico di ogni ordine e grado solo nei periodi di «vacanza» ⁽¹⁾ ; c. giovani con meno di 25 anni, studenti universitari	Datori di lavoro agricoli con volume d'affari annuo oltre i 7.000 euro	Limite economico (voucher) per il prestatore nell'anno solare di 5 mila euro netti (6.666 lordi) con la totalità dei committenti

(1) Per «vacanze estive» si intende il periodo dal 1° giugno al 30 settembre; per «vacanze natalizie» il periodo dal 1° dicembre al 10 gennaio; per «vacanze pasquali» il periodo dalla domenica delle Palme al martedì dopo il lunedì dell'Angelo.

Stop alle denunce all'Inail, scende in campo l'Inps

La disciplina sul lavoro accessorio prevede, quale unico ma obbligatorio adempimento, che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, effettuino una comunicazione d'inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l'attività lavorativa e il periodo presunto di attività. Tale comunicazione, finora, è stata fatta all'Inail (dm 12 marzo 2008) a mezzo fax o tramite uno specifico canale aperto sul sito web ([www.inail.it/Sezione Servizi online](http://www.inail.it/Sezione_Servizi_online)). Ma dal 15 gennaio ci saranno delle novità. Inps e Inail, infatti, hanno stipulato un accordo con cui, tra l'altro, hanno previsto che tutte le comunicazioni di inizio attività, nonché le eventuali suc-

cessive variazioni sul lavoro occasionale, vengano effettuate direttamente all'Inps, esclusivamente in modalità telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro (determinazione Inps n. 43/2013 e Inail n. 87/2013). Di conseguenza, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell'Inps, contenenti i dati riferiti all'attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del prestatore, vanno effettuate esclusivamente online, tramite i canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari.